

**Partner****Nicola Milano**

Avvocato  
nicola.milano@mbipro.it

**Federico Bacchiega**

Dottore Commercialista  
federico.bacchiega@mbipro.it

**Matteo Luppi**

Dottore Commercialista  
matteo.luppi@mbipro.it

**Collaboratori****Francesca Riva**

Avvocato  
francesca.riva@mbipro.it

**Eleonora Vecchi**

Avvocato  
eleonora.vecchi@mbipro.it

**Barbara Bellini**

Dottore Commercialista  
barbara.bellini@mbipro.it

**Daniela Canossa**

Dottore Commercialista  
daniela.canossa@mbipro.it

**Giovanni Pighi**

Dottore Commercialista  
giovanni.pighi@mbipro.it

**Francesco Bracco**

Praticante Commercialista  
francesco.bracco@mbipro.it

**Monica Gibellini**

Responsabile Contabilità  
monica.gibellini@mbipro.it

**Donata Abbati**

Responsabile Amministrazione  
donata.abbati@mbipro.it



Modena, li 14 luglio 2020

**Oggetto: Integrazione a specifica della “Verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica (parte economica e finanziaria) inerente alla riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica del comune di San Prospero ai sensi dell’art. 183 comma 15 del d. lgs. 50/2016 – CUP H72I20000020007” resa in data 2 marzo 2020**

Con riferimento alla Verifica richiamata in oggetto (la “Verifica”) da me resa in data 2 marzo 2020, su precisa richiesta di specifica relativa all'accollo dei rischi da parte del proponente, integro a miglior specificazione quanto segue.

In particolare a pag. 2 della menzionata Verifica si legge:

*“In tale forma contrattuale, che prevede l’affidamento dei servizi tramite project financing, AeB Energie, oltre ad assumersi la responsabilità della progettazione tecnica degli interventi necessari per la riqualificazione impiantistica, si assume il rischio collegato alla remunerazione degli interventi necessari.”*

A tal proposito, specifico che quanto sopra riportato si basa sulla “Matrice rischi”, che qui si allega per completezza, presente tra i documenti di progetto agli atti, presentati da AeB Energie.

In fede

**Dott. Federico Bacchiega**

**Studio di Modena**

Via Rizzotto, 90 – 41126 Modena  
T. +39.059.8775610  
F. +39.059.8775612  
info@mbipro.it  
C.F. e P.IVA 03721200362

**Studio di Mirandola**

Via O. Focherini, 15  
41037 Mirandola MO

**Studio di Campogalliano**

Via dei Mille, 14  
41011 Campogalliano MO

**www.mblpro.it**

Proposta ad iniziativa privata ai sensi dell'Art. 183, comma 15 del D. Lgs. 50/2016 per la gestione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di San Prospero e l'effettuazione di interventi di efficienza energetica

### *- Matrice rischi -*

## Premessa: cos'è la matrice rischi

La matrice dei rischi è una tabella che consente di verificare rapidamente la corretta allocazione dei rischi tra amministrazione aggiudicatrice e soggetto gestore nell'ambito di contratti di partenariato pubblico privato, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 181, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 (il Codice). In particolare, la presente matrice dei rischi è sviluppata in conformità alle previsioni dello schema di Linee guida predisposte dall'ANAC ai sensi dell'Art. 181, comma 4 del Codice.

Si rammenta che l'illuminazione pubblica è un servizio pubblico locale che non prevede la tariffazione all'utenza pertanto, sulla scorta delle diverse tipologie di rischio descritte nel Codice e nelle Linee guida ANAC, è da escludere il modello concessorio, ma deve essere applicato, ove ricorrano le condizioni, un modello di PPP a tariffazione sulla PA. Tale modello è indipendente dal fatto che la procedura di selezione del contraente avvenga, come nel caso di specie, tramite procedura di finanza di progetto ai sensi dell'Art. 183 del Codice dei Contratti. La finanza di progetto costituisce infatti la procedura e non la forma contrattuale scaturente dalla stessa. Si è ritenuto pertanto necessario allegare la presente matrice rischi allo schema di convenzione in quanto la stessa è necessaria ai fini di configurare un contratto di PPP.

Alla luce di tale configurazione non è possibile identificare un vero e proprio rischio di domanda nel modello in esame, quanto piuttosto un rischio di costruzione e un rischio di disponibilità della stessa, così come definiti nell'ambito delle menzionate Linee guida ANAC "Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato":


- **Rischio di costruzione:** Il Rischio di costruzione è il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell'opera e al mancato completamento dell'opera (art. 3, comma 1, lett. aaa), del Codice). In tale categoria generale di rischio si possono distinguere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti rischi specifici:

- a. rischio di progettazione, connesso alla sopravvenienza di necessari interventi di modifica del progetto, derivanti da errori o omissioni di progettazione, tali da incidere significativamente su tempi e costi di realizzazione dell'opera;
  - b. rischio di esecuzione dell'opera difforme dal progetto, collegato al mancato rispetto degli standard di progetto;
  - c. rischio di aumento del costo dei fattori produttivi o di inadeguatezza o indisponibilità di quelli previsti nel progetto;
  - d. rischio di errata valutazione dei costi e tempi di costruzione;
  - e. rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori;
  - f. rischio di inaffidabilità e inadeguatezza della tecnologia utilizzata.
- **Rischio di disponibilità:** Il Rischio di disponibilità è quello legato alla capacità, da parte dell'operatore economico, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti (art. 3, comma 1, lett. bbb), del Codice). In tale categoria generale di rischio è possibile distinguere i seguenti rischi specifici:
    - a. rischio di manutenzione straordinaria, non preventivata, derivante da una progettazione o costruzione non adeguata, con conseguente aumento dei costi;
    - b. rischio di performance, ossia il rischio che la struttura messa a disposizione o i servizi erogati non siano conformi agli indicatori chiave di prestazione (KPI) elaborati preventivamente in relazione all'oggetto e alle caratteristiche del contratto o agli standard tecnici e funzionali prestabiliti, con conseguente riduzione dei ricavi;
    - c. rischio di indisponibilità totale o parziale della struttura da mettere a disposizione e/o dei servizi da erogare;

La corretta ripartizione dei rischi secondo il modello sopra evidenziato incide anche sul trattamento del corrispettivo erogato dall'amministrazione al gestore, come indicato nella decisione Eurostat del 11/02/2014. Tale Decisione riguarda il trattamento contabile nei conti nazionali dei contratti firmati da amministrazioni pubbliche nel quadro di PPP, che abbiano come oggetto la realizzazione di specifiche infrastrutture (asset) destinate all'uso pubblico e la successiva fornitura di servizi generati dall'utilizzo delle infrastrutture costruite. La Decisione si applica nel caso in cui lo stato sia il principale acquirente e pagatore dei beni e servizi forniti, sia che la domanda sia originata dalla stessa parte pubblica o da terze parti.

Il campo di applicabilità è quello delle cosiddette "opere fredde", ovvero le opere in cui il flusso di ricavi prevalente, in fase di gestione, è assicurato dallo stato attraverso pagamento di un canone. In questi casi la Decisione Eurostat raccomanda che gli asset legati ai PPP non vadano classificati come attivi pubblici, e pertanto non vengano registrati nel bilancio delle amministrazioni pubbliche ai fini del Trattato di Maastricht

(Off balance), quando vi sia un sostanziale trasferimento di rischio dalla parte pubblica alla parte privata, che può considerarsi avvenuto qualora si verifichino contemporaneamente le seguenti due condizioni: il partner privato si assume il rischio di costruzione; il partner privato si assume almeno uno dei due rischi seguenti: quello di disponibilità e quello di domanda, come evidenziato nella seguente figura:



La matrice dei rischi predisposta nel presente documento fa riferimento ai documenti predisposti dal proponente: ogni eventuale modifica degli stessi che possa incidere sull'allocazione del rischio potrebbe comportare una diversa allocazione dei rischi e, pertanto, una fuoriuscita dell'affidamento dall'ambito dei partenariati pubblico-privati.

La matrice dei rischi allegata al contratto di servizio sarà integrata con gli eventuali strumenti di mitigazione del rischio che il privato presenterà in sede di offerta e costituirà parte integrante e sostanziale del contratto di servizio quale ulteriore elemento esplicativo delle clausole contrattuali.

## Matrice dei rischi

Tipo di rischio	Probabilità	Maggiori costi possibili	Rischio a carico del pubblico (SI/NO)	Rischio a carico del privato (SI/NO)	Riferimento contrattuale/ motivazioni
<b>COSTRUZIONE:</b> Rischio di progettazione	5/10	Tempi e costi di riprogettazione	NO	SI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il privato deve effettuare la progettazione definitiva da presentare in sede di gara e la progettazione esecutiva a seguito dell'aggiudicazione.</li> <li>Nulla è dovuto per tale attività dall'amministrazione.</li> <li>In caso di progettazione errata che comporti il mancato raggiungimento delle prestazioni previste in sede di offerta si avrà un minor risparmio energetico a carico del gestore oltre alle penali per mancata conformità comminate dall'Ente</li> </ul>

<b>COSTRUZIONE:</b> Ritardi nell'esecuzione dei lavori	5/10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato raggiungimento dell'efficienza previsto;</li> <li>• Penali dell'Ente</li> </ul>	NO	Sì	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La mancata realizzazione dei lavori entro il termine previsto in offerta e comunque entro il tempo limite di cui ai documenti di gara comporta penali secondo quanto indicato dall'Art. 26 dello schema di contratto di servizio per ogni giorno di ritardo</li> <li>• Il mancato raggiungimento del risparmio energetico proposto in sede di gara entro il termine previsto nel contratto di servizio comporta una penale secondo quanto indicato dall'Art. 25 dello schema di contratto di servizio per ogni giorno di ritardo</li> <li>• Il mancato raggiungimento del livello di risparmio energetico comporta un impatto in termini di costi aggiuntivi di energia elettrica per il gestore non controbilanciati dall'amministrazione pubblica. Senza tali risparmi non è assicurato l'equilibrio del PEF. Inoltre ai sensi dello schema di contratto, il gestore si dovrà assumere, senza che ciò comporti un riequilibrio del PEF l'esecuzione di lavori aggiuntivi per il raggiungimento del livello di consumo energetico proposto in sede di aggiudicazione.</li> <li>• In particolare, il PEF proposto risulta in equilibrio solo ove sia raggiunto il risparmio energetico previsto dallo studio di fattibilità. In caso di mancato raggiungimento di tale livello non è assicurato il rimborso degli investimenti effettuati</li> </ul>
<b>COSTRUZIONE:</b> Maggiori costi di costruzione		Maggiori costi di costruzione	NO	Sì	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il canone annuo comprende sia i lavori che la gestione del servizio (cfr. Schema di contratto di servizio). Ove la costruzione preveda costi superiori a quelli preventivati dal gestore nulla è dovuto dal Comune in aggiunta al canone;</li> </ul>
<b>DISPONIBILITÀ:</b> rischio di manutenzione straordinaria, non preventivata	7/10	Non definibili ex ante	NO	Sì	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nel canone annuo è compresa anche la manutenzione straordinaria dei punti luce affidati per ogni evento, salvo i casi di forza maggiore indicati esplicitamente e tassativamente nel contratto di servizio.</li> </ul>
<b>DISPONIBILITÀ:</b> rischio di performance (raggiungimento dell'efficienza)	5/10	Proporzionale al mancato efficientamento	No	Sì	<p>Sono previste apposite penali ove il risparmio energetico effettivo al termine dei lavori (a parità di numero di punti luce) sia inferiore a quello promesso in sede di offerta e progettazione.</p> <p>In particolare la penale da decurtare al corrispettivo è pari al prezzo dell'energia utilizzato per la</p>

mento energetico)					determinazione del PEF moltiplicato per il mancato risparmio raggiunto. Pertanto il gestore dovrà accollarsi il doppio del costo dell'energia non risparmiata (una parte pagando direttamente l'energia consumata oltre al limite previsto in offerta e la seconda parte come penale all'Ente) fino all'effettuazione degli interventi di adeguamento previsti. Tale quota di maggiori costi comporta il mancato equilibrio del PEF.
<b>DISPONIBILITA'</b> : rischio di performance (mancata erogazione del servizio)	7/10		No	Sì	<b>Sistema delle penali di cui all'Art. 25 dello schema di contratto di servizio.</b> Le penali vengono decurtate dal canone annuo. Inoltre, poiché il VAN e il TIR di progetto fanno emergere un equilibrio dell'affidamento, l'applicazione delle penali comporta immediatamente un rischio per il concessionario
<b>Finanziamento</b>	2/10		NO	Sì	Nell'effettuare la sua offerta il gestore determinerà gli oneri finanziari da prevedersi per l'investimento senza che per le stesse avvenga alcuna garanzia o supporto dell'Ente.  Nel PEF a base d'asta il costo del finanziamento a carico del gestore è stato calcolato applicando uno spread di 3,5% sull'indice IRS a 20 anni per una quota del 60% del fabbisogno finanziario
<b>Forza maggiore</b>	5/10		QUOTA PARTE	QUOTA PARTE	Potranno comportare variazioni al canone, sulla base di apposite analisi dell'impatto sul piano economico e finanziario: a. la modifica della legislazione in materia di servizi di illuminazione pubblica tali da determinare maggiori vincoli, intesi o assimilabili agli obblighi di servizio pubblico, nella gestione del servizio e degli impianti, produttivi di effetti condizionanti i ricavi; b. cause di forza maggiore quali eventi climatici estremi o eventi calamitosi che comportino gravi danni agli impianti e alla rete di illuminazione pubblica e comportino danni ad oltre il 5% degli impianti